

APPENDICE ALLA RELAZIONE 2020 SUL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO

*utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto*⁵⁵³.

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 190/2019/PAR, 22 maggio 2019, ha evidenziato che in merito alle assunzioni del personale appartenente alla polizia locale, l'art. 35-bis del decreto-legge n. 113 del 2018⁵⁵⁴ *“parametra la capacità assunzionale alla spesa 2016 (per detto personale) e non ai risparmi derivanti da cessazioni. Per il personale appartenente alla polizia locale, pertanto, il comune recedente potrà fare riferimento a tale propria spesa relativa al 2016, unitamente alla quota ribaltata sull'Unione, sempre per l'annualità 2016 (e per detto personale). Si evidenzia, in ogni caso, che dai calcoli che l'ente e l'Unione andranno ad effettuare, non dovranno emergere operazioni elusive dei vincoli posti dal Legislatore, con superamento complessivo del corrispondente ammontare di risorse, riferibile all'annualità da prendere a riferimento, da parte di ciascun soggetto giuridico in considerazione. L'ipotesi di recesso, difatti, così come la fusione, non può consentire ex post il superamento di limiti imposti ai singoli enti considerati*⁵⁵⁵.

In merito alla possibilità di cumulare l'indennità di ordine pubblico con le altre indennità previste dal CCNL del Comparto Funzioni locali per il personale addetto al servizio di polizia municipale⁵⁵⁶, **la Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 96/2020/PAR, 10 giugno 2020** ha affermato: *“dirimente è il fatto che il legislatore abbia ritenuto di conservare il divieto di cumulo per alcune particolari indennità. Infatti, nella prospettiva delle citate circolari*⁵⁵⁷, l'art. 10, co. 2, lett. c), del d.P.R. n. 147/90, disciplinante le fattispecie tassativamente

⁵⁵³ Cfr. Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 5/SEZAUT/2019/QMIG del 9 aprile 2019 nella quale è stato rilevato dalla Sezione di controllo per l'Umbria cit., come sia stata ammessa *“una parziale eccezione [...] per quanto concerne la possibilità di destinare i proventi in questione al “Fondo risorse decentrate”, destinandoli all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito di progetti di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro”*.

⁵⁵⁴ Ai sensi dell'art. 35-bis del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 è disposto: *“Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”*.

⁵⁵⁵ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazioni n. 49/2019/PAR, n. 52/2019/PAR, n. 61/2019/PAR, n. 83/2019/PAR; cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 73/2019/PAR.

⁵⁵⁶ Ad avviso della Sezione di controllo veneta va posto in evidenza che: *“Il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, all'art. 56-quinquies [...] specificamente prevede la non cumulabilità dell'indennità di servizio esterno con l'indennità di cui all'art. 70-bis “indennità condizioni di lavoro”, e, al contrario, la cumulabilità con l'indennità di turno di cui all'art. 23, comma 5 (indennità per il personale turnista), con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL del 6.7.1995 e successive modificazioni ed integrazioni (indennità per il personale di vigilanza), e con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva”*. Cfr. anche nota ARAN della Direzione “Contrattazione 2” U.O. Regioni ed Enti Locali” nella quale è specificato che la nuova indennità ex art. 70-bis CCNL 21 maggio 2018 specifica che la stessa *“accorpa le precedenti indennità di rischio, disagio e maneggio valori, fermo restando, comunque, i presupposti fattuali che giustificavano l'erogazione di tali compensi (remunerare lo svolgimento da parte dei lavoratori, di attività disagiate o rischiose in quanto pericolose o dannose per la salute o implicanti il maneggio di valori, laddove tutte effettivamente espletate) è demandata alla contrattazione collettiva integrativa”*.

⁵⁵⁷ Cfr. tra le circolari del Ministero dell'Interno in materia di indennità di ordine pubblico: circolare n. 333-987G.D.1 del 04/05/1993; circolare n. 333-G 2.3.81 del 07/12/2006; circolare n. 7216 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto *“Polmonite da nuovo coronavirus (Covid-19). Trattamento economico personale Forze di Polizia, Compenso per lavoro straordinario - Indennità di ordine pubblico”* che, in particolare, ha espressamente affermato come l'indennità di ordine pubblico sia incompatibile con il trattamento di missione, con l'indennità per servizi esterni, con l'indennità per servizi congiunti con le FF.AA. e come anche la stessa non possa essere attribuita ad ogni servizio c.d. “esterno”.

preclusive del cumulo, non può che considerarsi norma speciale, non estensiva per analogia e di stretta interpretazione, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (preleggi). Infatti, il richiamo dell'art. 56-quinquies, co. 2, lett. d), del CCNL 2018 "Funzioni locali", all'art. 70-bis, non appare segnatamente riconducibile alla nozione tecnica di "ordine pubblico", quindi non preclude, aprioristicamente, il cumulo in parola, a condizione che ricorrano tutti i presupposti testé enunciati e solo quando si verifichino le eccezionali condizioni necessarie". La medesima Sezione ha, dunque, concluso che "l'individuazione dell'ambito delle ipotesi di cumulo - solo eccezionalmente consentite - non può che essere rigorosamente vincolata alla verifica dell'oggettività delle prestazioni di servizio, ontologicamente riconducibili alla materia collegata dell'ordine pubblico, senza alcuna commistione e/o sovrapposizione con le competenze ordinarie della polizia locale. Solo tale condizione preventiva, infatti, è idonea ad escludere l'attribuzione di componenti remunerative illegittimamente liquidate per la resa del medesimo ed unico servizio, da realizzare, quindi, secondo il criterio di effettività con la resa di prestazioni diverse e aggiuntive rispetto a quelle ordinarie".

9. Segretari comunali

Nel paragrafo seguente sono indicate le pronunce concernenti l'interpretazione in sede consultiva dell'art. 10, comma 2-bis, del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n. 114 del 2014. Sul punto si evidenzia il *revirement* della giurisprudenza contabile sulla competenza dei diritti di rogo, in riforma del principio espresso dalla Sezione delle Autonomie, Deliberazione 21/SEZAUT/2015/QMIG e della loro attribuzione, nei limiti stabiliti dalla legge, a tutte le "fasce" di appartenenza dei segretari comunali⁵⁵⁸.

La **Sezione regionale di controllo per le Marche, n. 90/2016/PAR, 21 aprile 2016** ha rilevato che *"non può ipotizzarsi alcun effetto abrogativo implicito a danno del personale del comparto da parte di una norma che si rivolge espressamente ad una specifica categoria di lavoratori (segretari comunali e provinciali) prevedendo, peraltro, anche una disciplina derogatoria per alcune fattispecie particolari (segretari di fascia C). [...] La logica della deroga operata dal Legislatore è quella di realizzare un contemperamento degli interessi avendo ritenuto l'interesse dell'ente ad appropriarsi delle risorse precedentemente devolute al segretario comunale recessivo rispetto alla tutela della condizione economica dei segretari appartenenti alla fascia retributiva più bassa"*⁵⁵⁹. In senso conforme, **Sezione regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione n. 49/2016/PAR, 12 maggio 2016** la quale ha ribadito che *"l'effettiva ragione dell'introduzione dell'emendamento sia stata quella di salvaguardare l'attribuzione dei diritti di segreteria, seppure in misura ridotta rispetto al passato, a tutti i soggetti che non abbiano*

Sempre in tale ultima circolare è altresì espressamente disposto che nell'eventuale concorso delle Polizie locali, al predetto personale dovrà essere riconosciuta unicamente ed eccezionalmente l'indennità di ordine pubblico. Cfr. anche circolare del 3 aprile 2020 nella quale il Capo della Polizia - in risposta ad alcune specifiche richieste di chiarimento delle OO.SS. in ordine alla cumulabilità dell'indennità di O.P. con le indennità speciali erogate "da soggetti terzi" - ha ritenuto, per la Polizia stradale e ferroviaria, in relazione alla situazione epidemiologica e per la durata dello stato di emergenza, che possa essere corrisposta l'indennità di ordine pubblico (o la doppia indennità nei casi previsti dall'ordinamento) in regime di cumulo con l'indennità autostradale e di vigilanza scalo.

⁵⁵⁸ Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 18 del 2018.

⁵⁵⁹ Come rilevato dalla Sezione di controllo per le Marche cit., *"dettando una disciplina derogatoria rispetto a quella generale, l'art. 10, co. 2-bis del DL 90/2014 ha mantenuto in vita i diritti di rogo per il segretario comunale nel caso in cui quest'ultimo non percepisca una retribuzione equiparata a quella dei dirigenti. Questa fattispecie, in effetti, si verifica tutte le volte in cui il segretario appartiene alla fascia professionale C e non può godere del "galleggiamento" previsto dall'art. 41, comma 5, del Contratto collettivo nazionale dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 (poiché nell'ente in cui presta servizio non è in servizio personale con qualifica dirigenziale). (...) Pertanto, se si considera che il personale del comparto gode di un trattamento economico a sua volta inferiore a quello del segretario di fascia C, è agevolmente comprensibile come in favore di tale personale siano prevalenti, a foritori, esigenze di tutela della condizione retributiva che già hanno ispirato la formulazione dell'art. 10, co. 2-bis."* Sul punto, Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 21/QMIG/2015 del 3 luglio 2015.

APPENDICE ALLA RELAZIONE 2020 SUL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO

qualifica dirigenziale, a titolo di integrazione economica. Sarebbe perciò incongrua una soluzione interpretativa diversa” che faccia eventualmente “dipendere il diritto alla percezione dei medesimi alla sola appartenenza alla fascia C del Segretario titolare”.

Sulla medesima questione, anche la **Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, Deliberazione n. 74/2016/PAR del 15 settembre 2016** ha rilevato che “mentre ai segretari di fascia A e B spetta in ogni caso il trattamento economico equiparato a quello dei dirigenti (art. 3, CCNL), per i segretari di fascia C l’equiparazione si realizza soltanto se nella struttura organizzativa del Comune sono presenti dirigenti⁵⁶⁰. [...] Ne consegue che i Segretari di fascia C, che operano in comuni con presenza di dirigenti, finiscono per godere di retribuzione più elevata rispetto ai pari fascia titolari di sedi di comuni nei quali non vi siano dirigenti”⁵⁶¹. In senso conforme, **Sezione regionale di controllo per la Sardegna, Deliberazione n. 132/2016/PAR, 8 novembre 2016; Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 167/2016/2016, 13 ottobre 2016.**

La **Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 255/2016/2016, 6 aprile 2016**, ha ribadito come “la deroga al principio della non debenza dei diritti di rogito «trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell’ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale» e che la ratio della norma vada individuata «in un contemperamento di interessi che, a fronte della esigenza di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l’ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo»⁵⁶²”. Sulla base di tale principio, la medesima sezione regionale ha rilevato che: “La dipendenza del riconoscimento dei diritti di rogito esclusivamente dal livello professionale di appartenenza del Segretario e non da una particolare caratteristica dell’organico degli enti in convenzione (presenza/assenza di dirigenti), infatti, implica che tutti gli enti, e non solo quelli in cui non è presente la dirigenza, debbano contribuire alla corresponsione, nei limiti di legge, degli emolumenti, ivi compresi i diritti di rogito”.

La **Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, Deliberazione n. 50/2016/2016, 7 ottobre 2016**, ha ritenuto che “alla luce della nuova disciplina introdotta dal DL 90/2014, si deve affermare la piena equiparazione di disciplina giuscontabile per gli atti stipulati dai vari Enti locali presenti nel nostro ordinamento, con la conseguenza che la Comunità montana potrà continuare a corrispondere al Segretario comunale la quota prevista dei diritti di rogito, in

⁵⁶⁰ La Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna cit., ha evidenziato che: “In tale ultimo caso la disposizione contrattuale, che assicura al Segretario tale garanzia economica deve intendersi come un corollario dell’art. 97, comma 4 TUEL che chiama il Segretario a sovrintendere “allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti” e a coordinarne l’attività”.

⁵⁶¹ La Sezione di controllo emiliana ha aderito all’orientamento consolidato della Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 21/QMIG/2015 cit., secondo cui: «Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C. In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti». Come è noto, tuttavia, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro è successivamente intervenuto con sentenza del 18 maggio 2016, nella questione dell’attribuzione dei diritti di rogito ai segretari comunali. La medesima Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna ha rilevato che: “In essa viene contestata l’interpretazione della Sezione Autonomie della Corte dei conti e si addivene ad una diversa lettura della norma che estenderebbe «i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale. In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali»”.

⁵⁶² Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 21/SEAUT/2015/QMIG.

misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, solo se nell'Ente non vi sia personale dirigenziale ed il Segretario comunale non benefici di un trattamento stipendiale equiparato alle qualifiche dirigenziali”.

Sulla corretta interpretazione dell'art. 10, comma 2-bis del decreto-legge n. 114/2014 e, in particolare, in ambito di riconoscimento di diritti di rogito a un segretario comunale collocato nella fascia B che presti servizio e roghi contratti per conto e nell'interesse di amministrazioni comunali sprovviste di personale con qualifica dirigenziale, la **Sezione regionale di controllo per la Campania, Deliberazione n. 7/2017, 18 gennaio 2017** ribadendo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile “che porta ad escludere il riconoscimento del diritto di rogito ai segretari di fascia A e B [...] e derogatorio solo per i Segretari comunali di fascia C in considerazione del differente e deteriore regime retributivo” ha ritenuto che questo “appare coerente con il quadro normativo e contrattuale regolatore della materia ed idonea a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2-bis, garantendo gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato – A.S. 1582) tenuto conto della tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di “omnicomprensività della retribuzione”⁵⁶³. In senso conforme, **Sezione regionale di controllo per la Campania, Deliberazione n. 36/2017/PAR, 7 marzo 2017**.

Sempre in merito alla corretta interpretazione dell'art. 10, comma 2-bis del DL 90 del 2014, la **Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, Deliberazione n. 15/2018/PAR, 19 marzo 2018**, ha concluso come “i diritti di rogito possano essere riconosciuti, nella misura indicata dalla norma, senza preclusioni di fascia di appartenenza, ai Segretari comunali operanti in Enti privi di dirigenti [...] sulla base della domanda del Segretario”⁵⁶⁴.

La **Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, Deliberazione n. 113/2018/PAR, 14 settembre 2018** conformandosi al principio di diritto enunciato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie⁵⁶⁵, ha ritenuto, quindi, che “anche al Segretario comunale di fascia A e B possa

⁵⁶³ Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 21/QMIG/2015 del 3 luglio 2015, che ha avallato l'orientamento restrittivo sostenuto dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, Deliberazione 21/2015/PAR. Cfr. anche Sezione regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione n. 49/2016/PAR; Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, Deliberazione n. 74/2016/PAR, 15 settembre 2016; Sezione regionale di controllo per la Sardegna, Deliberazione n. 132/2016/PAR, 8 novembre 2016; Sezione regionale di controllo per le Marche, Deliberazione n. 90/2016/PAR, 21 aprile 2016 e *Corte cost., sentenza n. 75/2016 del 23 febbraio 2014* la quale, in merito a due articoli della legge regionale Trentino Alto Adige 9 dicembre 2014, n. 11, “ha riconosciuto che l'art. 11 della legge regionale citata, che estende il diritto di rogito a tutti i segretari comunali, siano essi dirigenti o non dirigenti, in misura pari al settantacinque per cento del provento e fino al massimo di un quinto dello stipendio in godimento, non è in contrasto con l'art. 10, comma 2-bis del decreto-legge n. 90/2014, come convertito dalla legge n. 114/2014, trattandosi di «principio fondamentale di finanza pubblica»”.

⁵⁶⁴ La Sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia ha rilevato come “il riferimento fatto nei lavori parlamentari alle “retribuzioni” parametrate a quelle dei Dirigenti sia in realtà da considerare come riferito al valore delle indennità di posizione, dal momento che è solo questo che diventa oggetto di “galleggiamento” in presenza di Dirigenti e, per converso, solo questo che risulta più basso in ragione di una minore consistenza demografica dell'Ente (a prescindere della classe stipendiale di appartenenza)”. La questione di massima era stata rimessa alla competenza della Sezione Plenaria cit. dal II Collegio della medesima Sezione di controllo della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Deliberazione n. 2/2018/PAR, 1° febbraio 2018 ai sensi dell'art. 36 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, , “ritenendo di far proprio un orientamento, diverso rispetto a quello espresso in precedenza da altri due Collegi di questa Sezione (Del. 157/2015 e 50/2016) e favorevole all'accoglimento dell'interpretazione letterale della norma determinando così un contrasto fra Collegi”.

⁵⁶⁵ Sezione delle Autonomie, n. 18 del 2018: “In riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SE-ZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”.

APPENDICE ALLA RELAZIONE 2020 SUL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO

essere corrisposta la quota di diritti di rogito per l'attività prestata presso un Comune privo di personale con qualifica dirigenziale". In senso conforme, **Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 296/2018/PAR, 25 ottobre 2018.**

Con riguardo al calcolo del monte salari di riferimento per quantificare in concreto i diritti di rogito da liquidare ai Segretari comunali in qualità di ufficiali roganti **Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 400/2018/PAR, 18 ottobre 2018, Deliberazione n. 406/2018/PAR, 13 novembre 2018** ha ribadito e condiviso l'orientamento della giurisprudenza contabile sulla corretta interpretazione della locuzione «stipendio in godimento» di cui all'art. 10, comma 2-bis, del decreto-legge n. 90/2014 elaborata e secondo la quale «è proprio la necessità di tenere conto dei principi generali dell'ordinamento che esclude di poter accedere ad una interpretazione della norma di cui trattasi nel senso di darne una lettura secondo cui i diritti di rogito possano essere commisurati allo stipendio teorico annuo anche in assenza di effettivo servizio svolto»⁵⁶⁶. Pertanto, ad avviso della medesima **Sezione regionale per il Veneto**: “I diritti di rogito hanno, invero, una funzione di remunerazione di una particolare attività alla quale è correlata una responsabilità di ordine speciale e sorgono con l'effettiva estrinsecazione della funzione di rogante la quale, ancorché di carattere obbligatorio, eccede l'ambito delle attribuzioni di lavoro normalmente riconducibili al pubblico impiego. A fronte di tale funzione il legislatore ha pertanto previsto un ulteriore compenso, parametrandolo ad un quinto dello stipendio in godimento. È evidente che solamente laddove la prestazione ordinaria di lavoro del segretario perduri per l'intero anno solare, l'attività da questi svolta quale ufficiale rogante dovrà essere retribuita mediante corresponsione dei diritti di rogito (nella misura massima di un quinto dello stipendio annuo) che saranno riscossi dall'Ente e ciò nel rispetto non solo del principio del buon andamento di cui all'art. 97 Cost. ed ai principi di sana gestione finanziaria, ma anche nel rispetto del principio di proporzionalità della retribuzione di cui all'art. 36 della Costituzione”.

In merito alla questione relativa alle modalità di calcolo e di liquidazione dei diritti di rogito ad un Segretario comunale, la **Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, Deliberazione n. 133/2018/PAR, 8 novembre 2018** ha richiamato l'orientamento espresso dalla Sezione delle autonomie secondo cui «In difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti»⁵⁶⁷. Sulla base di tali principi la medesima Sezione ha ritenuto: “Per la determinazione del trattamento economico in godimento di cui all'art. 10, comma 2-bis, del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per quanto attiene al trattamento economico fondamentale e di posizione si dovrà [...] far riferimento al principio della competenza. Diversamente per il trattamento accessorio, come ad esempio l'indennità di risultato, andrà applicato il principio di cassa. Correttamente, quindi, gli importi dei diritti di rogito sono acquisiti integralmente al bilancio dei Comuni per essere erogati nei limiti previsti al Segretario comunale al termine dell'esercizio (cfr. Corte dei conti, Sez. regionale di controllo per la Sicilia, Deliberazione 194/2014/PAR)”⁵⁶⁸.

⁵⁶⁶ Cfr. Sezione Autonomie, Deliberazione 15/AUT/2008, in vigore dell'art. 41, legge n. 312 del 1980.

⁵⁶⁷ Cfr. Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 21 del 2015, per tale parte non modificata con la successiva n. 18 del 2018.

⁵⁶⁸ Ad avviso della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna *cit.*, inoltre, nell'ipotesi in cui un Segretario sia in convenzione con più Comuni: “gli stessi Comuni dovranno regolare con apposito accordo le modalità di erogazione dei diritti di rogito, la verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo di riferimento, nonché la ripartizione tra gli stessi Enti dell'eventuale eccedenza dei diritti di rogito non corrisposti al Segretario. Ciò in applicazione del principio di ragionevolezza al fine di evitare di penalizzare un Comune rispetto ad un altro solo in

In merito alla corretta applicazione degli oneri riflessi sui diritti di rogito spettanti ai segretari comunali di cui all'art. 10, comma 2-bis del decreto-legge n. 90 del 2014, la **Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 366/2018/PAR, 20 dicembre 2018** ha richiamato il principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 21/SEZAUT/2015/QMIG nel quale *“viene chiaramente affermato che le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, specificando con la dicitura «ivi compresi quelli a carico degli enti» che sussistono degli oneri che sono posti a carico degli enti, nei limiti dell'importo lordo previsto e senza che, pertanto, ne possano derivare maggiori spese per gli stessi. Da ciò ne deriva che, nel rispetto del quantum percepito “al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”, il riparto degli oneri andrà effettuato secondo le regole ordinarie previste dalla normativa vigente”*⁵⁶⁹.

La **Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 7/2019/PAR, 25 gennaio 2019**, alla luce del principio di diritto espresso dalla Sezione delle Autonomie, secondo il quale *«In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10 comma 2-bis, del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali»*⁵⁷⁰ ha rilevato che *“è possibile individuare due categorie di Segretari comunali destinatari dei diritti di rogito: da un lato, i Segretari operanti in enti privi di dirigenti, a prescindere dalla fascia professionale di appartenenza; dall'altro, i Segretari privi di qualifica dirigenziale (quelli di fascia C)”*.

ragione del momento temporale dell'esercizio della funzione rogatoria del Segretario comunale”. Cfr. anche Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 21/2015/PAR; cfr. circolare n. 8 del 2012 del Ministro per la funzione pubblica; cfr. ANAC, Deliberazione n. 241 del 2017 in materia di definizione della retribuzione complessiva.

⁵⁶⁹ Come ribadito dalla Sezione di controllo per la Lombardia *cit.*: *“La disposizione normativa di cui al comma 2-bis dell'art. 10 del decreto-legge n. 90 del 2014, difatti, va letta, in chiave sistematica, con la previsione del comma 2 dello stesso articolo che, sostituendo l'articolo 30, comma 2, della legge 15 novembre 1973, n. 734, statuisce che «il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia»” e che “peraltro, fa espresso riferimento al termine “quota” del provento annuale spettante al Comune e da ciò se ne deduce che le somme relative al pagamento del diritto di rogito vanno intese al lordo degli oneri accessori”*.

⁵⁷⁰ Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG, sulla nuova questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 192/2018/QMIG per la sussistenza di orientamenti divergenti del giudice contabile e di quello ordinario in merito all'ambito applicativo dell'art. 10, co. 2-bis del DL n. 90/2014. La pronuncia della Sezione delle Autonomie modifica l'orientamento della precedente Deliberazione n. 21/QMIG/2015, emessa per la soluzione delle divergenze sorte tra le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in merito alla corretta interpretazione dell'art. 10, co. 2-bis del DL n. 90/2014. Nella specie, tra l'orientamento seguito dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio, Deliberazione n. 21/2015/PAR e dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, Deliberazione n. 105/2015/PAR in base al quale *“i diritti di rogito, in difetto di specifica regolamentazione nell'ambito del CCNL di categoria successivo all'art. 10, co. 2-bis citato, dovevano essere assegnati ai soli Segretari di fascia C; ciò sul presupposto che il legislatore del 2014 avrebbe sancito il principio dell'integrale destinazione delle entrate comunali al bilancio dell'ente e quello dell'onnicomprendività del trattamento economico dei Segretari, abrogando il precedente regime che contemplava la riserva agli stessi del diritto di rogito o di quota del medesimo; l'unica deroga consentita sarebbe stata quella volta a tutelare i Segretari privi di qualifica dirigenziale e non operanti in comuni con presenza di dirigenti e, quindi, non destinatari di retribuzione economica a questi equiparata”*, e quello seguito dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazioni n. 275/2014/PAR, n. 297/2014/PAR, n. 171/2015/PAR e n. 189/2015/PAR nonché dalla Sezione regionale di controllo per la Sicilia, Deliberazione n. 194/2014/PAR, che *“seguendo un'interpretazione letterale della disposizione legislativa, ha per contro affermato che la norma avrebbe distinto due ipotesi legittimanti l'erogazione di quota dei proventi: i) la prima, quella dei Segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, in cui non rilevarebbe la fascia professionale di inquadramento del Segretario preposto; ii) la seconda, quella dei Segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui l'attribuzione di quota dei diritti di rogito sarebbe ancorata allo status professionale del Segretario, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione”*, cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia *cit.*

APPENDICE ALLA RELAZIONE 2020 SUL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO

10. Compensi e indennità

Di seguito si riportano diverse pronunce delle Sezioni regionali di controllo sui presupposti e sui limiti al conferimento di particolari compensi al personale.

In merito alla corretta interpretazione della disciplina di cui all'art. 42, comma 4 della legge regionale n. 18 del 2015 concernente il divieto del cumulo delle indennità degli amministratori locali⁵⁷¹, la **Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, Deliberazione n. 15/2016/PAR, 26 gennaio 2016**, ha ritenuto che *“la norma derogatoria può fondatamente ritenersi finalizzata a riconoscere la possibilità di un compenso esclusivamente a favore di quegli amministratori di società che non fruiscono di altri compensi a carico della finanza pubblica per lo svolgimento di altri analoghi incarichi”*, nell'ottica di valorizzazione di quei principi comuni all'ordinamento statale e regionale individuabili nella *“onnicomprensività (cfr deliberazioni della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 4/2010 e della Sezione di controllo della regione Piemonte n. 361/2013) e nel divieto di cumulo dell'indennità di funzione nonché nella non spettanza di una pluralità di compensi per l'esercizio, anche in contesti diversi, di una pluralità di funzioni che traggono origine dalla titolarità di una medesima carica pubblica”*⁵⁷².

In tal senso la medesima Sezione ha concluso che *“agli amministratori [...] che già siano amministratori di ente locale consorziato alla Consulta e che per tale loro veste percepiscano un compenso comunque determinato, non spetta alcuna retribuzione o indennità ulteriore per lo svolgimento della loro attività istituzionale presso la Consulta stessa, in ragione dei principi della onnicomprensività e della non duplicazione dei compensi”*⁵⁷³.

La **Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, Deliberazione n. 91/2016/PAR, 28 aprile 2016**, ha rilevato che *“l'indennità di posizione organizzativa percepita dal dipendente anteriormente al collocamento in aspettativa, lungi dal dover continuare ad essere corrisposta durante il congedo, viene semplicemente a determinare - unitamente a tutte le altre voci retributive fisse e continuative percepite dal dipendente nell'ultimo mese anteriore al congedo - il quantum rispetto al quale commisurare l'indennità “sostitutiva” ex art. 42, comma 5-ter, d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151”*.

La **Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 124/2016/PAR, 26 aprile 2016** ha richiamato la pronuncia di orientamento della Sezione delle Autonomie⁵⁷⁴ secondo la quale *“La disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, decreto - legge n. 78/2010 si*

⁵⁷¹ Ai sensi del comma 4 dell'art. 42, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2015, n. 18, contenente *“La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni della L.R. n. 19/2013, della L.R. n. 9/2009 e L.R. n. 26/2014 concernenti gli enti locali”* è disposto che *“Agli amministratori di forme associative di enti locali, con esclusione dei consorzi e delle società, aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti”*.

⁵⁷² Ad avviso della Sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia: *“trattandosi di normativa sopravvenuta rispetto a precedenti principi di coordinamento di finanza pubblica [...] la valorizzazione di questi principi comuni all'ordinamento statale e regionale, consente di pervenire a un'interpretazione della sopravvenuta disciplina innovativa (e cioè dell'inciso “con esclusione dei consorzi e delle società”) prevista dall'art. 42, quarto comma, della L.R. 18/2015 che non generi quelle disarmonie operative sopra paventate e soprattutto che non si ponga in contrasto con il cogente principio di coordinamento della finanza pubblica consistente nella gratuità dell'amministrazione delle forme associative tra enti locali, come affermato dalla predetta sentenza n. 151/2012 della Corte costituzionale”*.

⁵⁷³ La Sezione di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, Deliberazione n. 21/2016/PAR, 26 febbraio 2016, ha altresì rilevato che *“si deve riconoscere una portata rigorosa e non ulteriormente espandibile della disciplina vigente in Friuli-Venezia Giulia, attualmente chiara nel riconoscere la maggiorazione dell'indennità di funzione a tutti gli amministratori ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente o che sono titolari di trattamento di quiescenza”*.

⁵⁷⁴ Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 11/SEAUT/2016/QMIG del 31 marzo 2016.

riferisce a tutte le ipotesi di incarico, comunque denominato. Tuttavia, in forza di un'interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 35, co. 2-bis del DL 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti). Il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 5, del DL n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell'art. 241 del TUEL nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia.”

In merito alla disciplina introdotta dall'art. 1, comma 719 e ss. della legge n. 296 del 2006 - finanziaria per il 2007- tesa alla riduzione degli oneri degli organismi politici, la **Sezione di controllo per la Regione siciliana, Deliberazione n. 83/2016/PAR, 29 aprile 2016** ha ritenuto che “il comma 721, che impone alle regioni di adottare disposizioni normative o amministrative finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici, con particolare riferimento all'ammontare dei compensi e delle indennità, viene qualificato «principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea». Tale qualificazione fa sì che una disposizione statale di principio può incidere sulla materia di competenza regionale e conseguentemente determinare una compressione della potestà legislativa o amministrativa della regione. Da ciò discende che il legislatore statale può legittimamente imporre [...] vincoli all'autonomia regionale di spesa al fine di salvaguardare l'equilibrio unitario della finanza pubblica, anche per il perseguimento degli obblighi dettati dall'appartenenza all'Unione europea”.

Come rilevato dalla **Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 174/2016/PAR, 24 giugno 2016**, “la Sezione delle Autonomie individua, «in forza di un'interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 35, co. 2-bis del DL 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)», un'«eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive», circoscrivendola «alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti)», affermando, in conclusione, che «il revisore dei conti di un Comune, nominato successivamente sia all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 5, del DL n. 78/2010 sia al nuovo sistema di nomina dell'organo di revisione degli Enti locali, ha diritto a percepire il compenso professionale ai sensi dell'art. 241 del TUEL nel caso in cui sia Consigliere comunale in altra Provincia»”⁵⁷⁵.

La **Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 355/2016/PAR, 15 settembre 2016**, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile sull'applicazione della disciplina della riduzione dei compensi contenuta nel comma 3 dell'art. 6 del DL n. 78 del 2010, ha ribadito la “pacifica applicazione della disposizione di cui all'art. 6, comma 3 del DL 78/2010 alle amministrazioni locali e agli organi di revisione di queste”⁵⁷⁶.

⁵⁷⁵ Cfr. Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 11 del 2016, cit.

⁵⁷⁶ Cfr. Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 29/SEZAUT/2015/QMIG. La Sezione regionale di controllo per il Veneto rileva che nella stessa Deliberazione è affermato “in primo luogo che «non sussistono contrasti giurisprudenziali sullo specifico punto di diritto, come si rileva dalla citata, uniforme, giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo” e in secondo luogo che «non sembra possa prefigurarsi tale contrasto, atteso che neppure sussistono dubbi sulla applicabilità agli enti locali della disciplina contenuta nell'art. 6 del DL n. 78/2010, rivolta ai fini del coordinamento della finanza pubblica, ritenuta vincolante dalla giurisprudenza costituzionale». Come rilevato dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna “ha affermato, altresì, che la disposizione in esame, entrata in vigore il

APPENDICE ALLA RELAZIONE 2020 SUL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO

Tuttavia, sempre in tale ambito la medesima Sezione ha riaffermato come *“il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche possa non trovare applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali”*⁵⁷⁷.

Sul punto anche la **Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, Deliberazione n. 224/2016/PAR, 10 novembre 2016** ad avviso della quale: *“Nei confronti dei componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale, che svolga servizi sociali e assistenziali e, in particolare, la gestione di farmacie comunali, trova applicazione la disposizione secondo cui la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è onorifica”*⁵⁷⁸. In senso conforme, **Sezione regionale di controllo per la Toscana, Deliberazione n. 29/2018/PAR, 9 maggio 2018, Deliberazione n. 40/2018/PAR, 20 giugno 2018**.

La **Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, Deliberazione n. 5/2019/PAR, 21 gennaio 2019**, ha affermato come *“L’Amministrazione comunale, possa eventualmente procedere alla riepansione del 10 per cento del compenso dei propri revisori solamente nel caso in cui nella deliberazione di nomina sia stata esplicitata la volontà di determinare il compenso nei massimi base stabiliti dal decreto ministeriale applicabile e richiamato dall’art. 241 TUEL decurtato, per l’appunto, esclusivamente della percentuale prevista per legge. Nel caso in cui, al contrario, le parti - nella loro libertà contrattuale (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 355/2016/PAR, e Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 569/2015, cit.), seppur veicolata da un provvedimento amministrativo - abbiano stabilito un importo inferiore ai limiti massimi tabellari (compenso base che viene considerato ordinario) nei limiti del parametro tutt’ora vigente di congruità individuato dall’art. 2233, comma 2 c.c. e dall’art. 9 del d.lgs. 39/2010 attuativo della direttiva 2006-43-CE, non sarà possibile rideterminare il compenso originariamente definito: e ciò ad evitare, come chiaramente espresso dalla Sezione Autonomie con la citata deliberazione 16/SEZAUT/2017/QMIG, che in corso di rapporto si possano verificare variazioni incrementali con maggiori oneri, in osservanza del comma 7 dell’art. 241 TUEL che prevede che il compenso possa essere stabilito esclusivamente con la delibera di nomina”*.

31/05/2010, ha cristallizzato la misura degli emolumenti ivi considerati fino alla data del 31 dicembre 2015 (successivamente, come esposto, termine esteso al 31 dicembre 2017), all’importo corrisposto al 30 aprile 2010”.

⁵⁷⁷ Cfr. Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 569/2015/PAR, ha rimesso alla Sezione delle Autonomie, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del DL n. 174/2012, la questione per la corretta applicazione della disposizione contenuta nell’art. 5, comma 5, del DL n. 78/2010, rimarcando di come dovesse tenersi conto del fatto che *“il rapporto che si instaura tra l’ente ed i componenti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato ad un rapporto di natura contrattuale che mal si concilia con la gratuità dell’incarico, in quanto l’attività svolta dai predetti revisori e sindaci, di natura prettamente tecnica, è una prestazione d’opera a cui normalmente corrisponde una prestazione economica”*. La Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG, ha risolto la questione affermando che *“in forza di un’interpretazione sistematica che tenga conto della norma di interpretazione autentica di cui all’art. 35, co. 2-bis del DL 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) è possibile configurare una eccezione al principio di tendenziale gratuità di tutti gli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni ai titolari di cariche elettive. Tale eccezione è da intendersi riferibile alla sola tipologia di incarichi obbligatori ex lege espressamente indicati dalla predetta norma (collegi dei revisori dei conti e sindacali e revisori dei conti)”*.

⁵⁷⁸ In base al disposto dell’art. 6, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, secondo il quale *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l’importo di 30 euro a seduta giornaliera”*, era stata sottoposta alla Sezione di controllo per l’Abruzzo cit., la questione relativa alla *“possibilità di riconoscere un’indennità ovvero una retribuzione ai componenti del consiglio di amministrazione di un’azienda speciale, che svolge servizi sociali e assistenziali e, in particolare, la gestione di tre farmacie comunali, alle aziende speciali”*. Sul punto già Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 355/2016/PAR, 15 settembre 2016.

La **Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 287/2016/PAR, 18 ottobre 2016**, ha ribadito che *“al fine di stabilire se il vincolo di finanza pubblica fissato dall’art. 5, comma 5, DL n. 78/10 trovi o meno applicazione in una fattispecie concreta, occorre preliminarmente verificare se l’incarico di revisore contabile è stato conferito prima o dopo l’entrata in vigore del vincolo finanziario medesimo. Nel primo caso, anche se l’incarico è scaduto successivamente, non trova applicazione l’art. 5, comma 5, DL n. 78/10; nel secondo caso, invece, trova applicazione il principio della gratuità dell’incarico (salvo il rimborso delle spese sostenute ed eventuali gettoni di presenza che non superino i trenta euro a seduta) a meno che l’organo di revisione non sia stato nominato con il nuovo sistema di reclutamento mediante sorteggio”*⁵⁷⁹.

La **Sezione regionale di controllo per l’Umbria, Deliberazione n. 113/2016/PAR, 24 novembre 2016**, ha condiviso quanto già affermato dalla giurisprudenza contabile secondo cui *“la contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego ha reso sempre più stringenti i limiti alla corresponsione di compensi «aggiuntivi» rispetto al trattamento economico stabilito dal contratto e che le norme che dettano principi generali in materia di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche [...] introducono nell’ordinamento giuridico il cd. regime di onnicomprensività del trattamento economico per tutti i dipendenti pubblici (ivi compresi quelli che non rivestono la qualifica dirigenziale), che «impedisce di attribuire compensi aggiuntivi qualora gli stessi rientrino nelle funzioni attribuite e nelle connesse responsabilità, per lo svolgimento di attività lavorative comunque riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici» (v., in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. V, 2.8.2010, n. 5099; Cons. St., Sez. V, 12.2.2008, n. 493). [...] Ne discende che il trattamento economico remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dipendenti pubblici dal contratto di lavoro, ivi compreso qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio, con facoltà del dipendente di non accettare incarichi che non rientrano in alcun modo nelle funzioni loro assegnate”*⁵⁸⁰.

La **Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, Deliberazione n. 235/2016/PAR, 1° dicembre 2016**, si è pronunciata negativamente sulla compatibilità, in sede di contrattazione integrativa, dell’attribuzione ad un medesimo dipendente comunale della categoria D, delle posizioni organizzative e dei relativi trattamenti economici accessori, con la corresponsione dell’indennità per specifiche responsabilità di cui all’art. 17, comma 2, lett. f), CCNL del 1° aprile 1999, comparto Regioni ed enti locali⁵⁸¹. La medesima Sezione ha ritenuto ciò, *“essendo il disposto normativo chiaro nell’individuare le condizioni che ostano alla corresponsione dell’indennità in questione ed essendo puntualmente previsto che tra esse vi è, per quel che*

⁵⁷⁹ Cfr. Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 11/SEZAUT/2016/QMIG.

⁵⁸⁰ Cfr. Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, Deliberazione n. 27 del 21/02/2012; cfr. Sezione regionale di controllo per la Toscana, Deliberazione n. 144/09/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 307/2010/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 4/2010/SRC-PIE/PAR.

⁵⁸¹ Tale indennità è stata istituita dal CCNL del 1° aprile 1999 (Biennio economico 1998 – 1999) del comparto Regioni ed enti locali, in ambito di *“politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività”*, prevedendo la costituzione di uno specifico fondo (art. 15) con risorse rivolte, come previsto all’art. 17, comma 1, a *“effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia degli enti e delle amministrazioni e di qualità dei servizi istituzionali mediante la realizzazione di piani di attività anche pluriennali e di progetti strumentali e di risultato basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati”*. In particolare, l’art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1° aprile del 1999, ha disposto che tali risorse debbano: *“compensare l’eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999; compensare altresì specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del CCNL del 31.3.1999 in misura non superiore a £. 3.000.000 lordi annui per le Regioni e 2.000.000 per gli altri Enti; sino alla stipulazione del contratto collettivo integrativo resta confermata la disciplina degli artt. 35 e 36 del CCNL del 6.7.1995 nonché dell’art. 2, comma 3, secondo periodo, del CCNL del 16.7.1996. La contrattazione integrativa decentrata stabilisce le modalità di verifica del permanere delle condizioni che hanno determinato l’attribuzione dei compensi previsti dalla presente lettera”*.

APPENDICE ALLA RELAZIONE 2020 SUL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO

riguarda i dipendenti di categoria D [...] l'essere per l'appunto «titolari di posizione organizzativa»”.

Per quanto attiene specificamente ai consorzi tra enti locali, la **Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 1/2017/PAR, 10 gennaio 2017**, ha ritenuto “applicabile a tale soggetti l'art. 5, comma 7, DL 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dettato testualmente per gli “amministratori di comunità montane e di unioni di comuni e comunque di forme associative di enti locali aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche”: a costoro, pertanto, “non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, e indennità o emolumenti in qualsiasi forma siano essi percepiti” (sul punto, cfr. sez. reg. contr. Piemonte, delibera 5 febbraio 2016, n. 7; sez. reg. contr. Friuli-Venezia Giulia, delibera 17 dicembre 2014, n. 190; sez. reg. contr. Lombardia, delibera 28 luglio 2014, n. 224).

La **Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 37/2017/PAR, 1° marzo 2017** ha ritenuto “ammissibile l'aumento dell'indennità di posizione in virtù di una diversa e maggiore distribuzione delle competenze derivante dalla soppressione di un posto dirigenziale, una volta che sia comunque rispettata la disposizione che impone la riduzione proporzionale del fondo previsto dal comma 236 sopracitato. Non è perciò consentita un'automatica attribuzione dell'importo dell'indennità di posizione spettante al posto dirigenziale soppresso in favore di chi (dirigente o dirigenti) sarà assegnatario di quelle maggiori e nuove funzioni”⁵⁸².

La **Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, Deliberazione n. 53/2017/PAR, 23 marzo 2017**, ha rilevato come “per la generalità dei pubblici dipendenti (che non rivestano qualifica dirigenziale) il principio di onnicomprensività operi in modo più attenuato, atteso che, ai sensi degli articoli 2, comma 3, e 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, permane sempre l'obbligo di definire il complesso della remunerazione (fondamentale e accessoria) agli stessi spettante nella contrattazione collettiva o, in talune ipotesi, in quella individuale. Tuttavia, per i soggetti non dirigenti, tale vincolo concerne solo gli incarichi, espletati nella medesima amministrazione e compresi nel rapporto contrattuale ad essi applicabile, e non tutti quelli per cui il conferimento o la designazione siano operate dalla struttura di riferimento ovvero in ragione della qualifica rivestita all'interno di esse. Per tali ultimi incarichi l'ordinamento non preclude di norma ai dipendenti che non rivestano posizione dirigenziale l'attribuzione di un compenso”. In senso conforme, **Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 321/2019/PAR, 7 novembre 2019** che ha ribadito l'orientamento della giurisprudenza contabile secondo il quale, “per tutti i pubblici dipendenti (dirigenti e non dirigenti) che espletano un'attività rientrante nel contesto dei compiti istituzionali, in quanto connessa al rapporto organico tra il soggetto medesimo e l'amministrazione, un eventuale compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione spettante, se non previsto o consentito da specifiche norme di legge o di contratto, realizzerebbe una non prevista illegittima maggiorazione retributiva”⁵⁸³.

⁵⁸² In merito alla possibilità di aumentare l'indennità di posizione dei dirigenti o di un dirigente titolari/e di nuove competenze derivanti dalla ristrutturazione del sistema direzionale dell'ente, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha condiviso l'orientamento della Ragioneria generale dello Stato, circolare n. 12 del 2011, secondo cui il tetto fissato dall'art. 9 del DL 78/2010 convertito nella legge 122/2010 (limiti al trattamento economico complessivo), non trova applicazione in relazione “alla variazione nella distribuzione delle competenze tra gli uffici che, in attuazione di processi di riorganizzazione e nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal comma 2-bis, influisca, sulla misura della retribuzione di posizione di parte variabile correlata a ciascun incarico dirigenziale”.

⁵⁸³ In particolare, la Sezione di controllo veneta cit. ha ritenuto che “l'ente locale, al fine di non violare il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici non dovrebbe corrispondere al dipendente chiamato a svolgere le attività di segretario della sottocommissione elettorale un “compenso aggiuntivo” laddove tali compiti siano riconducibili a “funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e all'ufficio ricoperto” o corrispondano “a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti negli ordinari compiti di servizio”, a maggior ragione qualora le medesime attività siano riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 33/2011/PAR, Sezione regionale di controllo per la Sardegna, Deliberazione n.

La **Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 92/2017/PAR, 22 giugno 2017**, ha richiamato, conformandosi, all'orientamento della giurisprudenza contabile che *“ha ritenuto finanziabile l'indennità di turno con i proventi per violazione del codice della strada, ma solo in presenza di determinati presupposti volti ad escludere la natura ripetitiva della spesa” e sempre che “l'indennità di turno sia sussumibile nella previsione del comma 5-bis dell'art 208 c.d.s., nei casi in cui si tratti di spesa correlata «a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187»[...]»⁵⁸⁴. La corresponsione dell'indennità deve collegarsi, pertanto, all'attivazione di progetti finalizzati a specifici interventi con riferimento ai servizi notturni ed alla prevenzione delle violazioni in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l'effetto di stupefacenti”.*

La **Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 382/2017/PAR, 21 dicembre 2017**, ha ritenuto che *“le indennità degli amministratori che siano state volontariamente ridotte al di sotto della soglia normativamente stabilita possano essere rideterminate in aumento fino alla misura teorica massima legale definita dal DM n. 119/2000 in ragione della dimensione demografica dell'ente, fermo restando l'abbattimento percentuale previsto dall'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da applicarsi all'ammontare dell'indennità risultante alla data del 30 settembre 2005, secondo gli orientamenti più volte ribaditi dalla giurisprudenza contabile”⁵⁸⁵. Conformemente anche **Sezione Regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 428/2018/PAR/, 14 novembre 2018**, la quale ha ribadito che *“la decurtazione volontaria al di sotto del limite comune tabellare imposto dall'ordinamento non vincola le successive maggioranze politiche, fermo restando l'obbligo normativo della decurtazione del 10 per cento dei valori tabellari di spesa risalenti al 2015 che definisce il quantum al quale riportare l'invarianza della spesa voluta dalla legge 56/2014.”* Nello stesso senso anche **Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 297/2019/PAR, 17 luglio 2019**⁵⁸⁶ la quale ha sintetizzato il principio di diritto secondo cui *“le indennità di funzione non possono essere soggette ad un “congelamento” rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o totale, dell'indennità da parte di un amministratore in carica all'atto della rideterminazione, oppure per mancata opzione per l'aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano potuto incidere sugli importi**

13/2010/PAR, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo 53/2017/PAR, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 144/2009/PAR). L'Ente dovrebbe, piuttosto, nell'ambito della propria discrezionalità, evitare soluzioni organizzativo-gestionali che comportino maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prediligendo soluzioni idonee nel loro complesso a limitare/ridurre le spese di funzionamento delle richiamate commissioni e sottocommissioni, ben potendo le attività segretariali essere riconducibili a funzioni e poteri connessi alla qualifica e all'ufficio ricoperto da determinati dipendenti”.

⁵⁸⁴ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 273/PAR/2013. Resta fermo che l'utilizzazione delle risorse destinate a tale scopo deve avvenire nel pieno rispetto degli ulteriori vincoli posti da norme di coordinamento della finanza pubblica (art 9 comma 2-bis DL 78/2010 e art. 9, comma 28 DL 78/2010: cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazioni n. 97/PAR/2014 e n. 140/PAR/2014; Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazioni n. 44/PAR/2012, n. 403/PAR/2011 e n. 346/PAR/2011; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 5/PAR/2011, Sezione regionale di controllo per la Campania, Deliberazione n. 31/PAR/2017, Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, Deliberazione n. 151/PAR/2016.

⁵⁸⁵ Cfr. Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 35/2016/QMIG che, *“nell'escludere le indennità di funzione di Sindaco e assessori dalla rideterminazione degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali richiesta per assicurare l'invarianza della relativa spesa ai sensi dell'art. 1, comma 136, della legge 7 aprile 2014, n. 56, ha affermato [...] «Le indennità di funzione non possono essere soggette ad un congelamento rapportato ad un determinato momento storico e mantenuto negli esercizi futuri, per il solo fatto che circostanze di natura personale (ad esempio, in caso di riduzione volontaria, parziale o totale, dell'indennità da parte di un amministratore in carica all'atto della rideterminazione, oppure per mancata opzione per l'aspettativa dal rapporto di lavoro dipendente) abbiano potuto incidere sugli importi spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base storica sulla quale riportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali»”.*

⁵⁸⁶ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 382/2017/PAR e Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 428/2018/PAR.

APPENDICE ALLA RELAZIONE 2020 SUL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO

spettanti. Non sarebbe, infatti, condivisibile che gli importi decurtati per motivazioni soggettive vengano a costituire una base “storica” sulla quale riportare le medesime indennità anche per le successive tornate elettorali. Risulta, quindi, affermato il principio in base al quale (...) l’indennità di funzione del sindaco da considerare è quella massima prevista dalla Tabella A del DM 4 aprile 2000, n. 119, che sarebbe spettata al sindaco medesimo in relazione alla classe demografica del proprio ente, indipendentemente da eventuali situazioni personali che possono averlo riguardato. A tale importo deve applicarsi la decurtazione del 10 per cento prevista dall’art. 1, comma 54 della legge n. 266 del 2005, alla stregua anche dei principi affermati dalle SS.RR. della Corte nella deliberazione n. 1 del 2012”. Nello stesso senso anche **Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, Deliberazione n. 113/2019/PAR, 12 settembre 2019; Sezione regionale di controllo per le Marche, Deliberazione n. 42/2019/PAR, 3 ottobre 2019; Sezione regionale di controllo per il Lazio, Deliberazione n. 93/2019/PAR, 7 novembre 2019**⁵⁸⁷; **Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 26/2020/PAR, 24 marzo 2020; Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 53/2020/PAR, 27 marzo 2020.**

Recentemente la **Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 67/2020/PAR, 14 maggio 2020** con riguardo alla disciplina contenuta nel nuovo comma 8-bis dell’art. 82 TUEL⁵⁸⁸ ha ritenuto che “la formulazione del comma 8-bis, lungi dal prevedere un’estensione dell’incremento in questione, lascia fermo l’impianto del comma 8, per effetto del quale la misura delle indennità degli amministratori è determinata dal più volte richiamato DM n. 119/2000 che all’art. 12 prevede come «Le parametrizzazioni percentuali disposte nel presente decreto si riferiscono in ogni caso agli importi delle indennità di funzione del sindaco e del presidente della provincia determinati sempre ai sensi del presente decreto, senza tener conto dell’indennità in concreto fissata, in eventuale aumento o riduzione», tra cui potrebbero rientrare proprio i casi di specifico aumento dell’indennità sindacale disposto, ai sensi dell’art. 82, comma 8-bis del TUEL, con apposito provvedimento dell’ente nei termini sopra descritti”. Ha condiviso l’orientamento anche **Sezione regionale di controllo per il Molise, Deliberazione n. 42/2020/PAR, 22 giugno 2020** affermando: “dato che l’aumento ex art. 82, c. 8-bis TUEL è circoscritto all’indennità funzionale del sindaco, è escluso un automatico incremento delle indennità degli altri amministratori nell’ipotesi di aumento di cui alla norma citata”.

Ad avviso della **Sezione regionale di controllo per la Calabria, Deliberazione n. 23/2018, 25 gennaio 2018**: “La circostanza che i consiglieri [...] non percepiscano l’indennità di funzione, fatto derivante dalla libera scelta operata nell’Ente, non è comunque circostanza conferente rispetto al tema posto, “e non può legittimare il rimborso ai sensi dell’articolo 84, comma 3 del TUEL ove non ne ricorrano i presupposti. La rinuncia volontaria di tale indennità comporta pertanto che rimangano a carico dell’amministratore tutte le spese non rimborsabili in base a specifiche disposizioni normative [...]”⁵⁸⁹.

⁵⁸⁷ La Sezione di controllo per il Lazio cit., ribadendo “la natura strutturale del taglio del 10 per cento disposto dall’art. 1, comma 54, della legge n. 266/2005”, ha condiviso l’orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui “la previsione di cui all’art. 1, comma 54, della legge 26 dicembre 2005, n. 266 non incide sul computo per scaglioni ivi contemplato ed ancora vigente «talché se l’Ente transiti in una diversa classe demografica, l’indennità su cui operare il taglio del 10 per cento dovrà essere determinata in conformità» (cfr. del. n. 24/SEZAUT/2014/QMIG) e come in tale quadro normativo ed interpretativo «gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall’art. 2, lett. a), b) e c)» del decreto stesso (cfr. del. n. 3/SEZAUT/2015/QMIG)”.

⁵⁸⁸ Il comma 8-bis dell’art. 82 del TUEL dispone “la misura dell’indennità di funzione di cui al presente articolo spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”. Tale nuovo comma è stato inserito nell’art. 82 dall’art. 57-quater, comma 1, DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

⁵⁸⁹ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 18/2017/PAR. Cfr. anche Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 38/SEZAUT/206/QMIG.

Ad avviso della **Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, Deliberazione n. 37/2018/PAR, 2 agosto 2018**: *“I cardini su cui deve ruotare il funzionamento delle commissioni consiliari sono dunque da un lato la stretta, concreta e immediata strumentalità degli esiti dei loro lavori alle esigenze consiliari in funzione delle quali esse sono state costituite e dall’altro un’organizzazione e svolgimento dei loro lavori che risulti del tutto coerente con le logiche di contenimento della spesa, che a loro volta richiedono un oculato e ottimale utilizzo dei mezzi e delle risorse a disposizione. Ciò non è altro che la declinazione operativa del principio costituzionale di cui all’art. 97 Cost, cui ogni gestione finanziaria che voglia essere “sana” deve ispirarsi. L’indennità di presenza per la partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari è legittimamente e utilmente corrisposta solo in presenza dei suddetti presupposti”*.

Nello stesso senso, **Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, Deliberazione n. 10/2020/PAR, 28 febbraio 2020** la quale ha ribadito che *“l’unico presupposto per la spettanza e la quantificazione dell’indennità non può che essere la partecipazione alla seduta dell’organo consiliare nell’ambito della quale viene esercitata la funzione, indipendentemente dalla durata della seduta nel tempo. Accedere a un’interpretazione delle norme regolatrici della fattispecie ora in esame secondo cui allo scoccare della mezzanotte maturerebbe un’ulteriore indennità di presenza equivarrebbe ad affermare un’impropria concezione “cottimistica” delle attività consiliari, in relazione alle quali l’indennità di presenza andrebbe a retribuire il tempo effettivamente impiegato e non a riconoscere l’importanza della funzione svolta”*.

La **Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, Deliberazione n. 36/2018/PAR, 2 agosto 2018**, ha confermato l’orientamento seguito della recente giurisprudenza secondo cui *“la partecipazione dei consiglieri comunali alla Conferenza dei capigruppo è già adeguatamente retribuita, ai sensi di legge, dai gettoni altrimenti percepiti nell’ambito dell’attività consiliare propria della funzione esercitata (cui pertengono immanentemente anche le attività della conferenza capigruppo) ed entro i limiti normativamente stabiliti [...]”⁵⁹⁰, pertanto non potrebbero essere superati in sede regolamentare, potendosi dubitare della legittimità di un atto comunale che ciò prevedesse, specie se foriero del riconoscimento di compensi economici dipendenti dalla partecipazione, con le legali conseguenze sotto il profilo della responsabilità amministrativa”*. In senso conforme, **Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 107/2019/PAR, 27 marzo 2019**.

La **Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 109/2018/PAR, 13 settembre 2018** ribadendo l’orientamento della consolidata giurisprudenza contabile⁵⁹¹ ha ritenuto che *“la ratio dell’art. 82, comma 1, TUEL, che stabilisce il dimezzamento dell’indennità di funzione degli Assessori comunali nei confronti dei dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa, debba consistere nel promuovere e riconoscere, compensandola, la totale dedizione dell’amministratore pubblico al perseguimento degli interessi della collettività, consentendogli di percepire somme che gli consentano di mantenere il necessario grado di indipendenza economica per tutto il periodo di esercizio delle funzioni. La medesima, ovviamente, viene ad assumere minore pregnanza allorquando il singolo Assessore già percepisca un proprio stipendio come lavoratore dipendente, avendo scelto di non prendere il periodo di aspettativa previsto dalla legge. Proprio questa situazione e cioè il venire meno delle impellenti necessità di sostentamento economico, giustifica la riduzione dell’indennità al 50 per cento”*. In senso conforme anche **Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 88/PAR/2019, 10 aprile 2019**⁵⁹². Sul punto anche **Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 75/2019/PAR, 25 luglio 2019**, ha ritenuto che *“ai fini del dimezzamento dell’indennità di funzione, è indifferente*

⁵⁹⁰ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna, Deliberazione n. 126/2011/PAR; Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 24/2017.

⁵⁹¹ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 19/2013/PAR, 1° febbraio 2013.

⁵⁹² Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 19/2013/PAR cit.; Sezione regionale giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 414/2015; Sezione regionale di controllo per la Liguria, n. 109/2018/PAR, 13 settembre 2018.

APPENDICE ALLA RELAZIONE 2020 SUL COSTO DEL LAVORO PUBBLICO

la natura indeterminata o meno del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l'amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta"⁵⁹³. In senso conforme **Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 157/2019/SRCPIE/PAR, 6 dicembre 2019**: "l'art. 81 TUEL afferma il diritto degli amministratori a essere collocati in aspettativa non retribuita se lavoratori dipendenti, senza alcuna distinzione per la tipologia del relativo rapporto (a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato), così come, ai fini del dimezzamento dell'indennità di funzione, è indifferente la natura del rapporto di lavoro dipendente, rilevando unicamente la circostanza che l'amministratore, avendo il diritto a essere collocato in aspettativa non retribuita, non ne abbia fatto richiesta".

La **Sezione regionale di controllo per il Veneto, Deliberazione n. 288/2018/PAR, 17 settembre 2018**, è conforme con gli orientamenti della giurisprudenza contabile nel ritenere "applicabile il regime vincolistico anche alle aziende speciali per le quali si riscontra quella dipendenza finanziaria che giustifica l'applicabilità della norma". Sul tema anche **Sezione regionale di controllo per la Toscana, Deliberazione n. 29/2018/PAR, 9 maggio 2018**, che ha ribadito "il carattere onorifico della partecipazione agli organi di amministrazione delle aziende speciali".

In materia di maggiorazione dell'indennità di funzione da erogare agli amministratori locali e prevista dalla delibera di Giunta regionale n. 1193 del 24 giugno 2011, la **Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, Deliberazione n. 41/2018/PAR, 19 settembre 2018**, ha riconosciuto "una portata rigorosa e non ulteriormente espandibile della disciplina vigente in Friuli-Venezia Giulia, attualmente chiara nel riconoscere la maggiorazione dell'indennità di funzione a tutti gli amministratori ad eccezione di coloro che percepiscono redditi da lavoro dipendente o che sono titolari di trattamento di quiescenza. [...] Pertanto, la maggiorazione prevista dalla D.G.R. 1193/2011 potrebbe essere erogata solamente nel caso in cui l'Amministratore non risulti essere in possesso di redditi da lavoro dipendente, anche in relazione alla modifica di cui all'art. 10 della L.R. 20/2018"⁵⁹⁴. Pertanto, per il calcolo dell'indennità di funzione e sempre nell'ottica del contenimento della spesa e della neutralizzazione di qualsiasi incremento della stessa, ad avviso della medesima Sezione "l'ente locale dovrà considerare gli oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al DM 119/2000, e non dovrà effettuare un «congelamento», in termini assoluti e relativamente ad un determinato momento storico, della detta spesa. Ciò, in quanto può ritenersi che «la quantificazione dell'indennità degli amministratori, si configura quale antecedente giuridico e logico rispetto ad eventuali «rideterminazioni» degli importi tabellari dei compensi che, di contro, devono considerarsi non consentite. Detta soluzione appare meritevole di apprezzamento atteso che la stessa, pur non frustrando gli obiettivi di correzione e di risanamento dei conti di finanza pubblica sottesi alla normativa vigente, consente di contemperare le ragioni di parità di trattamento e di effettività dell'accesso alle funzioni pubbliche che informano il sistema tabellare di cui al menzionato regolamento»"⁵⁹⁵.

⁵⁹³ Cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n. 19 del 2013 cit. e; Sezione regionale giurisdizionale per la Puglia, sentenza n. 414/2015 cit.

⁵⁹⁴ La Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia ha evidenziato che "Sul punto è particolarmente significativa la sentenza della Consulta n. 3 del 14 gennaio 2013, in base alla quale si è riconosciuto che «lo scopo di riduzione del debito complessivo non può che essere perseguito dal legislatore nazionale attraverso norme capaci d'imporre all'intero sistema delle autonomie, senza eccezioni, e in base a parametri comuni, ugualmente non soggetti a deroghe, allo scopo di garantire la confrontabilità dei risultati in termini di risanamento della finanza pubblica», cfr. Sezione regionale di controllo per il Friuli-Venezia Giulia, Deliberazione n. 21/2016.

⁵⁹⁵ Cfr. Sezione delle Autonomie, Deliberazioni n. 24/SEAUT/2014/QMIG e n. 35/SEAUT/2016/ QMIG, del 28 novembre 2016.

La **Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 296/2018/PAR, 25 ottobre 2018**, ha ritenuto di conformarsi al principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie⁵⁹⁶ e a quanto affermato dalla giurisprudenza contabile successiva, la quale ha ritenuto che «*al Segretario comunale di fascia A, titolare del servizio in convenzione [...], ferma restando l'autonoma valutazione gestionale dell'Ente, possa essere corrisposta la quota dei diritti di rogito per l'attività prestata presso*» un Comune «*in quanto non provvisto di personale con qualifica dirigenziale*»⁵⁹⁷.

La **Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 332/2018/PAR, 6 dicembre 2018**, ha ritenuto che: «*Il dipendente assunto fuori dotazione organica, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 2 del TUEL, è [...] un dirigente, con le dovute conseguenze in punto di valutazione della sussistenza, o meno, delle condizioni che consentono - ai sensi dell'art. 10, comma 2-bis, del DL 24 giugno 2014, n. 90, così come interpretato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 18/2018, - la corresponsione dei diritti di rogito*»⁵⁹⁸.

La **Sezione regionale di controllo per la Lombardia, Deliberazione n. 337/2018/PAR, 12 dicembre 2018, Deliberazione n. 297/2019/PAR, 17 luglio 2019**, ha richiamato il principio di diritto enunciato dalla Sezione delle autonomie secondo cui «*non è oggetto di rideterminazione l'indennità di funzione relativa all'esercizio dello status di amministratore, che spetta nella misura prevista dalla tabella A del DM n. 119/2000, con la riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della legge n. 266 del 2005*». Ad avviso della Sezione di controllo per la Lombardia è stata così chiarito «*in relazione all'indennità di funzione del sindaco e degli amministratori comunali, come «la stessa sia sottratta alla disposizione di cui al comma 136, finalizzata al contenimento ed alla neutralizzazione di un possibile incremento di spesa»; conseguentemente, al riguardo, l'ente locale deve «considerare gli oneri connessi facendo riferimento agli importi tabellari per classe demografica di cui al DM 119/2000», senza dunque «effettuare un "congelamento", in termini assoluti e relativamente ad un determinato momento storico, della detta spesa*»⁵⁹⁹. In senso conforme **Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione n. 152/2019/SRCPIE/PAR, 22 novembre 2019**.

La **Sezione regionale di controllo per la Basilicata, Deliberazione n. 1/2019/PAR, 31 gennaio 2019**, in via generale ed astratta, ha concluso che «*per determinare la retribuzione da corrispondere al dipendente utilizzato ai sensi del comma 557 dell'art. 1 della legge 311/2004, dovrà aversi riguardo al tipo di rapporto instaurato (subordinato o autonomo) tra l'Ente utilizzatore ed il dipendente; la scelta del tipo di rapporto e la sua gestione nel tempo andranno effettuate alla luce delle prescrizioni contenute nella normativa vigente e delle condizioni contenute nell'atto di autorizzazione dell'Ente di appartenenza. Nel caso di rapporto di tipo subordinato, il trattamento economico non potrà che essere stabilito in conformità alla normativa vigente e, in particolare, ai criteri ed ai parametri fissati dal CCNL di comparto, volta per volta,*

⁵⁹⁶ Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 luglio 2018, la quale ha enunciato il seguente principio di diritto: «*(i)n riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C, nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali*».

⁵⁹⁷ Cfr. Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, Deliberazione n. 113/2018/PAR.

⁵⁹⁸ La Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 18/SEZAUT/2018/QMIG del 24 luglio 2018, ha statuito, in riforma del primo principio espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, che «*alla luce della previsione di cui all'art. 10, comma 2-bis, del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C, nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali*».

⁵⁹⁹ Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, resa ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.